



COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Provincia di Brescia

REGOLAMENTO

PER L'ACCERTAMENTO ESECUTIVO E LA

RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE

COMUNALI

Approvato con Deliberazione C.C. n.24 del 16-09-2020

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Recupero bonario

TITOLO II - ACCERTAMENTO

Art. 3 - Accertamento esecutivo tributario

Art. 4 - Accertamento esecutivo patrimoniale

TITOLO III - RISCOSSIONE COATTIVA

Art. 5 - Principi generali

Art. 6 - Ingunzione

Art. 7 - Modalità di notifica dell'ingunzione

Art. 8 - Attività preordinata all'attivazione delle procedure esecutive

Art. 9 - Annullamento e revoca dell'ingunzione

Art. 10 - Termine entro cui attivare le azioni cautelari ed esecutive

Art. 11 - Notifica degli atti delle procedure cautelari ed esecutive

Art. 12 - Azioni cautelari ed esecutive

Art. 13 - Riscossione coattiva degli avvisi di accertamento esecutivi

Art. 14 - Nomina di uno o più funzionari responsabile della riscossione

Art. 15 - Importo minimo per l'efficacia di titolo esecutivo

Art. 16 - Invio preventivo di sollecito di pagamento all'azione esecutiva e cautelare

Art. 17 - Calcolo degli interessi di mora

Art. 18 - Costi di elaborazione e di notifica degli atti

Art. 19 - Azioni esecutive

Art. 20 - Norme particolari per il pignoramento di pensioni

Art. 21 - Espropriazione forzata con le modalità di cui al R.D. 639/1910 e/o con le modalità di cui al
cpc

Art. 22 - Dichiarazione di inesigibilità del credito

Art. 23 - Discarico per crediti inesigibili

TITOLO IV - Rateizzazione

Art. 24 - Richiesta di ripartizione del pagamento da parte del debitore in temporanea e obiettiva difficoltà

Art. 25 - Ulteriore dilazione per peggioramento della situazione finanziaria del debitore

Art. 26 - Mancato accoglimento o decadenza della rateazione

Art. 27 - Perdita del diritto alla rateazione

Art. 28 - Giorno di scadenza delle rate

TITOLO V - Norme finali

Art. 29 - Disposizioni finali

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le attività concernenti la gestione dei crediti comunali successiva alle procedure di pagamento volontario, con particolare riguardo agli atti di riscossione finalizzati al recupero del credito comunale emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. La riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali, salvo quanto previsto al comma successivo, è effettuata secondo le modalità previste dal presente regolamento e per quanto non regolamentato dai commi da 792 a 804 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. La riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 può essere effettuata, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, tramite iscrizione a ruolo, sulla base del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. La gestione delle attività inerenti la riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dal competente servizio dell'Ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni.
5. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Art. 2

Recupero bonario

1. Prima dell'attivazione delle procedure relative alla riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata, intendendosi per tale il Responsabile del Servizio al quale le entrate sono state affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo, può sollecitare il pagamento, dando al debitore un termine non inferiore a quindici giorni per ottemperare.
2. Al fine di garantire una gestione efficiente ed efficace dell'attività di riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata provvede di norma a notificare l'atto di cui al successivo articolo 4, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo, fermo restando comunque il rispetto del termine ultimo per non incorrere nella prescrizione.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle entrate comunali di natura tributaria.

TITOLO II - ACCERTAMENTO

Art. 3

Accertamento esecutivo tributario

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso

di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie". Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

3. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.

4. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 4

Accertamento esecutivo patrimoniale

1. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo e, comunque, nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.

2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

3. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.

4. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

TITOLO III - RISCOSSIONE COATTIVA

Art. 5

Principi generali

1. La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui al D.P.R. 29.09.1973 n. 602 se affidate agli agenti della riscossione, ovvero secondo quella indicata dal R.D. 14.04.1910 n. 639 se svolta direttamente od affidata ad altri soggetti.

2. L'organo competente può individuare altre forme di riscossione coattiva previste dalla legge per la riscossione di alcune o tutte le tipologie di entrate.

3. Le disposizioni contenute dall'art. 6 all'art. 21 si applicano se la riscossione coattiva è svolta direttamente.

4. Al recupero dei crediti derivanti da titoli giudiziari è fatta salva la facoltà dell'Ente di applicare gli istituti previsti dal codice di procedura civile.

Art. 6

Ingiunzione

1. In caso di inadempimento alla intimazione di pagamento, il Responsabile delle singole entrate predisporre il provvedimento ingiuntivo nelle forme di cui al R.D. 14.04.1910, n. 639.

2. L'ingiunzione deve essere emessa per la somma indicata nella lettera di intimazione, eventualmente aggiornata con gli importi maturati alla data di emissione nell'ipotesi di fruizione da parte dell'utente di servizi continuativi, oltre gli interessi legali, le spese di notifica e di istruttoria dell'invito al pagamento e dell'ingiunzione.

3. L'ingiunzione, oltre agli altri elementi previsti dalla legge per tutti gli atti amministrativi, deve altresì obbligatoriamente contenere:

- l'intimazione ad adempiere entro 30 giorni dalla notifica;
- l'avvertimento che, in difetto di pagamento entro tale data, si provvederà ad attivare le azioni cautelari/esecutive di cui al RD 639/1910 ed al DPR 602/73;
- l'indicazione della esecutività di diritto ai sensi dell'art. 229 del D.Lgs. 19.2.1998 n. 51;
- l'indicazione dei mezzi di impugnazione previsti dalla legge.

Art. 7

Modalità di notifica dell'ingiunzione

1. La notifica dell'ingiunzione può avvenire alternativamente secondo una delle seguenti modalità:

- a) tramite Ufficiale Giudiziario o Messo del Giudice di Pace ai sensi dell'art. 2 e seg. Del R.D. 639/1910;
- b) direttamente da parte del Responsabile, ai sensi dell'art. 12 della L. 890/1982;
- c) tramite Messi comunali ai sensi dell'art. 10 della L. 265/1999 e dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/73 come disposto dall'art. 49 del D.P.R. n. 602/73;
- d) tramite Messo notificatore nominato ai sensi dell'art. 11, commi 158 e seg. della L. 296/2006 ("legge finanziaria 2007");
- e) dal Funzionario responsabile della riscossione nominato ai sensi dell'art. 4, c. 2- septies del D.L. 209/2002 o dall'Ufficiale della Riscossione ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/73 come disposto dall'art. 49 del D.P.R. n. 602/73;

2. La notifica deve essere eseguita preferibilmente a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge.

Art. 8

Attività preordinata all'attivazione delle procedure esecutive

1. Al fine di massimizzare l'efficienza e l'efficacia della fase di riscossione coattiva e la corretta valutazione delle azioni esperibili, prima di procedere all'emissione ed alla notifica della ingiunzione, il Responsabile provvede ad effettuare tutte le verifiche relative alla situazione anagrafica, reddituale

e patrimoniale del debitore, funzionali all'attivazione della successiva fase esecutiva, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali.

2. Qualora il debitore non adempia ai propri obblighi nei confronti del Comune, il Responsabile dell'entrata procede con le azioni cautelative e/o esecutive previste dalla legge, secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli.

Art. 9

Annullamento e revoca dell'ingiunzione

1. Sulla scorta dei principi di efficacia ed imparzialità che regolano l'azione amministrativa, il Responsabile dell'entrata procede, con espresso atto motivato, all'annullamento dell'ingiunzione fiscale di cui all'art. 6 nei casi in cui accerti, per qualsiasi motivo, l'infondatezza della pretesa in essa contenuta o l'impossibilità del recupero delle somme richieste.

2. Il Responsabile procede altresì alla revoca dell'ingiunzione nei casi in cui sia dichiarata l'inesigibilità del credito ai sensi del successivo art. 22.

Art. 10

Termine entro cui attivare le azioni cautelari ed esecutive

1. Il Responsabile procede ad attivare le azioni cautelari ed esecutive secondo le modalità previste al titolo II del D.P.R. 602/73 quando sia inutilmente decorso il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione, salva la concessione di rateizzazioni di pagamento.

2. La procedura esecutiva deve essere attivata entro un anno dalla notifica dell'ingiunzione; decorso tale termine gli atti esecutivi devono essere preceduti dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dall'ingiunzione entro cinque giorni. Tale avviso perde efficacia qualora trascorsi centottanta giorni dalla data della sua notifica, non sia stato compiuto alcun atto esecutivo.

3. Le notifiche di cui al presente articolo avvengono con le modalità previste al precedente articolo 7.

Art. 11

Notifica degli atti delle procedure cautelari ed esecutive

1. Ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 602/73, gli atti cautelari ed esecutivi previsti dal titolo II del dpr 602/73 sono notificati a mezzo di:

- a) ufficiali della Riscossione, qualora nominati;
- b) altri soggetti abilitati dal Comune nelle forme previste dalla legge;
- c) messi comunali o agenti della polizia locale.

2. La notifica deve essere eseguita preferibilmente a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge.

Art. 12

Azioni cautelari e conservative

1. Qualora non siano nell'immediato attivabili procedure esecutive secondo i criteri di cui al successivo articolo 19, oppure qualora lo si ritenga opportuno al fine di garantire un'efficace attività di riscossione, il Responsabile dell'entrata provvede agli atti cautelari e conservativi, in particolare

l'ipoteca e il fermo amministrativo, finalizzati a conservare la garanzia sul patrimonio del debitore previsti dal titolo II del D.P.R. 602/73.

2. Gli atti di cui al presente articolo devono essere preceduti da una comunicazione preventiva al debitore contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni sarà iscritta l'ipoteca o sarà eseguito il fermo amministrativo.

3. L'iscrizione di ipoteca, ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. 602/1973 e s.m.i., può essere disposta dal Responsabile solo qualora l'ammontare complessivo del credito sia pari o superiore ad € 20.000,00; entro 90 giorni dall'iscrizione il Responsabile provvede a comunicare al debitore l'avvenuta iscrizione di ipoteca a suo carico.

4. Il fermo amministrativo dei beni mobili registrati, di cui all'art. 86 del D.P.R. 602/1973 e s.m.i., può essere disposto dal Responsabile qualora l'ammontare complessivo del credito sia pari o superiore ad € 100,00.

Art. 13

Riscossione coattiva degli avvisi di accertamento esecutivi

1. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.

2. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.

3. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.

4. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:

- a) il Comune di Cazzago San Martino;
- b) l'Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- c) i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.

5. Il Funzionario responsabile del tributo ed il Responsabile dell'entrata patrimoniale individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.

Art. 14

Nomina di uno o più funzionari responsabile della riscossione

1. Il responsabile apicale del Comune o il soggetto affidatario dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, con proprio provvedimento, nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della

riscossione, nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'*articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910*, in tutto il territorio nazionale in relazione al credito da escutere.

2. I funzionari responsabili della riscossione sono nominati tra i dipendenti del Comune o del soggetto affidatario dei servizi di cui all'*articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997*, fra persone che sono in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno superato un esame di idoneità, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione. Restano ferme le abilitazioni già conseguite in base alle vigenti disposizioni di legge. Il mantenimento dell'idoneità all'esercizio delle funzioni è subordinato all'aggiornamento professionale biennale da effettuare tramite appositi corsi. La nomina dei funzionari della riscossione può essere revocata con provvedimento motivato.

Art. 15

Importo minimo per l'efficacia di titolo esecutivo

1. L'atto di cui all'articolo 3 non è suscettibile di acquistare efficacia di titolo esecutivo quando è stato emesso per somme inferiori a 10 euro. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica degli atti di cui all'articolo 1 che superano cumulativamente l'importo di cui al primo periodo.

Art. 16

Invio preventivo di sollecito di pagamento all'azione esecutiva e cautelare

1. Per il recupero di importi fino a 10.000 euro, dopo che l'atto è divenuto titolo esecutivo, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare l'ente invia un sollecito di pagamento con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nell'atto è scaduto e che, se non si provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive.

2. Per il recupero di importi fino a 1.000 euro il termine di centoventi giorni è ridotto a sessanta giorni.

Art. 17

Calcolo degli interessi di mora

1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale.

2. Nel caso di affidamento del credito comunale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione si applica quanto previsto dall'articolo 1 comma 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019.

Art. 18

Costi di elaborazione e di notifica degli atti

1. I costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono di seguito determinati:

a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;

b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi

comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze. Nelle more dell'adozione del provvedimento si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministro dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

Art. 19

Azioni esecutive

1. Il Responsabile, qualora ne esistano le condizioni, è competente ad attivare le seguenti azioni esecutive previste dal D.P.R. 602/1973:

- pignoramenti di fitti o pigioni (art. 72),
- dichiarazione stragiudiziale del terzo (art. 75 bis).
- pignoramenti di crediti presso terzi (art. 72 bis)
- pignoramento di cose del debitore in possesso di terzi (art. 73)

2. Gli atti di espropriazione mobiliare, immobiliare e presso terzi sono di competenza dell'ufficiale della riscossione, qualora nominato secondo le norme previste dalla legge.

Art. 20

Norme particolari per il pignoramento di pensioni

1. Non si procede al pignoramento di pensioni qualora l'importo netto mensile delle stesse, per tredici mensilità, sia inferiore all'importo della pensione minima INPS.

Art. 21

Espropriazione forzata con le modalità di cui al R.D. 639/1910 e/o con le modalità di cui al cpc

1. Qualora non sia possibile od opportuno utilizzare gli strumenti e le procedure di cui al D.P.R. 602/73 ai sensi del precedente capo, il Responsabile dell'entrata attiva le procedure di espropriazione forzata secondo le disposizioni che seguono:

- a) qualora intendano procedere con il pignoramento mobiliare presso il debitore dovranno consegnare agli Ufficiali giudiziari l'originale dell'ingiunzione notificata, unitamente all'istanza di pignoramento;
- b) qualora invece intendano intraprendere altre azioni esecutive, diverse dal pignoramento mobiliare, cureranno di trasmettere l'ingiunzione notificata ed il fascicolo contenente la documentazione relativa al recupero del credito alla Civica Avvocatura o al legale esterno eventualmente incaricato.

2. Le disposizioni di cui al capo II si applicano, in quanto compatibili e per quanto possibile, anche alle procedure di cui al presente capo.

Art. 22

Dichiarazione di inesigibilità del credito

1. Il Responsabile dell'entrata o l'ufficio preposto alla riscossione coattiva certifica l'inesigibilità derivante dalle seguenti cause:

- a) irreperibilità accertata sulla base delle risultanze anagrafiche;
- b) improcedibilità per limiti d'importo;
- c) improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelare o esecutiva;
- d) inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo la comunicazione di fermo amministrativo;
- e) inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo l'infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi;
- f) antieconomicità della procedura in relazione all'importo messo in riscossione.

2. La certificazione di inesigibilità è corredata dalla documentazione relativa all'indagine condotta e alle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto.

Art. 23

Discarico per crediti inesigibili

1. Il Funzionario responsabile del tributo, o il Responsabile dell'entrata patrimoniale, comunica annualmente al Servizio Ragioneria del Comune l'elenco degli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili.

2. I crediti riferiti a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali, sono dichiarati provvisoriamente inesigibili.

3. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro 10,00, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.

TITOLO IV - RATEIZZAZIONE

Art. 24

Richiesta di ripartizione del pagamento da parte del debitore in temporanea e obiettiva difficoltà

1. Il Comune o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di sessanta rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema:

- fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
- da euro 500,01 a euro 3.000,00 fino a quindici rate mensili;
- da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 fino a trenta rate mensili;
- da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 fino a trentasei rate mensili;
- da euro 20.000,01 a euro 40.000,00 fino a quarantotto rate mensili;
- oltre euro 40.000,01 fino a sessanta rate mensili.

2. La richiesta di rateizzazione è corredata da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà anche attraverso la dichiarazione delle disponibilità in essere al momento della dichiarazione, delle condizioni lavorative, nonché delle proprietà mobiliari e immobiliari, del debitore e dei componenti del nucleo familiare oppure presentando la dichiarazione ISEE familiare in corso di validità, oppure venga dimostrato il sopravvenuto stato di disoccupazione che incide e modifica l'ultima dichiarazione ISEE disponibile. Eventuali rateizzazioni richieste da soggetti che svolgono attività professionali o imprenditoriali devono essere sostenute da idonea relazione a firma del rappresentante legale dell'attività che dimostri lo stato di difficoltà economico-finanziaria e documentabile attraverso i dati dell'ultimo bilancio da cui si riscontra la mancanza di liquidità.

3. Qualora l'importo complessivo dovuto dal contribuente sia superiore ad € 12.000,00 il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria, che copra l'importo totale, comprensivo di qualsiasi onere, valida per tutto il periodo di rateizzazione, e, contenente tra le clausole la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione. La polizza fidejussoria deve essere rilasciata da prima compagnia accettata dal Comune.

4. Per le rateizzazioni concordate nell'anno in corso e nell'anno 2021, per qualsiasi somma, sono dovuti i soli interessi legali. Per gli anni successivi sono dovuti gli interessi legali aumentati di 2 punti percentuali; per le somme rateizzate per le quali è richiesta una polizza fidejussoria sono dovuti i soli interessi legali. Restano salve le modifiche nel rispetto legale per la loro attuazione.

5. Su richiesta del debitore, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1, può disporre rateizzazioni bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.

Art. 25

Ulteriore dilazione per peggioramento della situazione finanziaria del debitore

1. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al precedente articolo la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi dell'articolo 26.

Art. 26

Mancato accoglimento o decadenza della rateazione

1. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'ente creditore o il soggetto affidatario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.

Art. 27

Perdita del diritto alla rateazione

1. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

Art. 28

Giorno di scadenza delle rate

1. L'importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.
2. Con riferimento ai tributi comunali, ai fini dell'acquiescenza, la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata non sono applicati interessi moratori.
3. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.

TITOLO V - NORME FINALI

Art. 29

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.